

(N. 1939)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

col **Ministro dei Trasporti**

(MALVESTITI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

Disciplina del trasporto degli effetti postali
sulle autolinee in concessione alle industrie private.

ONOREVOLI SENATORI. — I canoni annui per il trasporto degli effetti postali, stabiliti dal regio decreto 24 aprile 1921, n. 671 e, successivamente, dall'articolo 16 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sono attualmente corrisposti nelle misure di lire 900 e 1.800 per chilometro di linea (a seconda che il tratto utilizzato sia superiore o inferiore a km. 15) in virtù del decreto interministeriale 6 agosto 1946 (*Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1946, n. 270). Da tale data i canoni sono rimasti invariati e pertanto i concessionari dei servizi hanno elevato sovente proteste per l'esiguità

dei canoni stessi sia in relazione alla maggiore gravosità del servizio, dovuta in buona parte all'ingente afflusso dei pacchi-dono in Italia dall'estero ed al sempre maggiore affollamento dei viaggiatori nelle vetture.

Anche l'Ispettorato della motorizzazione civile si è reso interprete delle richieste dei concessionari, intese ad ottenere l'aumento dei canoni.

Le richieste degli autotrasportatori sono state riconosciute, in linea di massima, fondate, e d'intesa con il Ministero del tesoro, con l'Ispettorato della motorizzazione civile

e con l'adesione anche dell'Associazione degli autotrasportatori, è stata ritenuta necessaria l'emanazione di un provvedimento legislativo che aumenti i canoni nella misura concordata di lire 3.000 per chilometro, e di lire 4.000 se il tratto utilizzato è inferiore a km. 15. Detti aumenti importano un aggravio di bilancio di lire 161.500.000, che verrà fronteggiato con le disponibilità del bilancio 1950-51.

In occasione del provvedimento di aumento dei canoni, si è ritenuto opportuno apportare delle precisazioni e modifiche alle norme attualmente in vigore per il trasporto degli effetti postali (contenute negli articoli 1, 11, 16, 18, 20, 34 della legge 28 settembre 1939, n. 1622). È stata presa in esame, a questo proposito, l'opportunità di regolare *ex novo* tutta la materia. Ma non è sembrato opportuno procedere a siffatta rielaborazione per economia legislativa, in vista del progettato riesame di tutta la materia delle concessioni degli autoservizi.

Perciò il presente disegno di legge ha carattere transitorio e tale carattere si è voluto ribadire testualmente col quarto comma dell'articolo 1.

Nell'articolo 2 si è riaffermato il principio del trasporto gratuito dei dispacci ordinari entro il limite di kg. 40. La gratuità del trasporto degli effetti postali è sancita dall'articolo 69 del Codice postale; e l'articolo 234 Regolamento di esecuzione (approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689) ha precisato che la gratuità è limitata al peso di kg. 40. A seguito della entrata in vigore della legge 28 settembre 1939, n. 1322, che ha abrogato ogni disposizione contraria a quelle contenute nella legge stessa (articolo 37), si è dubitato che l'articolo 69 del Codice postale sia stato anch'esso abrogato e che l'articolo 234 del Regolamento di esecuzione non possa perciò contenere norme in contrasto con la legge in questione.

Per eliminare ogni dubbio al riguardo si è ritenuto opportuno ripetere nell'articolo 2 del presente disegno il secondo comma dell'articolo 234 citato.

L'articolo 3 stabilisce che i limiti di peso e di numero degli effetti da trasportare e da scambiare possono essere concordati dalle parti nella cartella d'onori.

L'articolo 4 tende a riportare in vigore la norma di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1942, circa la preferenza da accordare ai trasporti postali, norma che, essendo stata emanata per il periodo di guerra, ha cessato di aver vigore, e tende altresì a ribadire e precisare il contenuto dell'articolo 28 della legge 1822 del 28 settembre 1939 circa la precedenza da accordare anche al trasporto dei pacchi in confronto ai pacchi agricoli ed alle merci.

L'articolo 5 tende ad eliminare le controversie, che sorgono numerose tra le imprese e l'Amministrazione nella incertezza delle valutazioni riferibili all'entità delle prestazioni inerenti allo scambio degli effetti postali presso gli uffici interessati, stabilendo la distanza, tra i punti di fermata delle autovetture e gli uffici stessi, in metri 150 per i soli uffici intermedi con l'obbligo generico di accesso delle autovetture nei pressi degli uffici, anche perchè questi, di norma, sono ubicati in punti centrali degli abitati.

L'articolo 6 aumenta le sanzioni di cui all'articolo 71 del Codice postale per imprimere una concreta forza coattiva alla legge e costituire efficace remora contro le trasgressioni agli obblighi imposti dalla legge.

L'articolo 9 stabilisce la data di decorrenza del provvedimento e, poichè trattasi di servizi che presentano carattere di eccezionale instabilità, vengono esclusi dal beneficio quei servizi che, nel periodo dal 1° luglio 1950 alla data di promulgazione del provvedimento, vengono a cessare lasciando strascichi di pendenze derivanti dalla legge di difficile soluzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinate a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono commisurati in ragione di lire 3.000 per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso, restando assorbito il compenso suppletivo di lire 50 per ciascun ufficio intermedio servito.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a km. 15 o sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico può essere elevato a lire 4.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo avranno vigore fino a quando non sarà proceduto alla emanazione di ulteriori norme per la disciplina dei servizi automobilistici in concessione per il trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le località lungo la linea.

Art. 3.

Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti sulla cartella d'oneri qualunque ne

sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riterrà opportuno di utilizzare.

Art. 4.

Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facoltà all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilità di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.

Art. 5.

Le imprese esercenti hanno l'obbligo di fare accedere le autovetture agli uffici postali sia estremi che intermedi e, qualora vi ostino difficoltà stradali, provvederanno con proprio personale al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso i rispettivi uffici. Per il trasporto e lo scambio degli effetti postali negli uffici intermedi dell'autolinea, l'obbligo di provvedervi da parte delle imprese con proprio personale è limitato su una distanza di 150 metri intercedente tra l'ufficio postale e il punto di fermata delle autovetture e per tutte le corse utilizzate.

Art. 6.

Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire 1.000 a lire 300.000.

Art. 7.

Restano ferme tutte le altre disposizioni inerenti al servizio postale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Art. 8.

Alla spesa occorrente si farà fronte con lo stanziamento inserito al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1950-51, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione, con effetto dal 1° luglio 1950 nei confronti dei servizi automobilistici in esercizio alla data della sua entrata in vigore.